



Statuto dell'Associazione sportiva Velica e Nautica

"Maccagno Yachtsmen Club"

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una Associazione Sportiva dilettantistica denominata

" M a c c a g n o Y a c h t s m e n C l u b "

o, in forma abbreviata: **" M.Y.C. "**

con sede in Maccagno (VA), Via Gregorio Pietraperzia n. 13.

Articolo 2 - Scopi

2.1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

2.2. Essa ha per finalità:

- 2.2.1. Lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della nautica in generale, a motore, a remi, a vela o con qualunque altro tipo di propulsione, nonché di ogni attività collegata, sportiva, tecnica, agonistica e manuale.

Tutto questo inteso come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, per la formazione e/o il perfezionamento di persone di qualunque sesso, nazionalità ed età che, prediligendo le attività nautiche sia a scopo diportistico e lusorio, sia a scopo competitivo, abbiano una coscienza chiara e consapevole dei doveri, degli usi, delle tradizioni che contraddistinguono uno *Yachtman* e, in generale, un vero appassionato di discipline nautiche, con una preparazione tecnica e culturale di alto livello;

- 2.2.2. Operare, per i fini di cui sopra, la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline, anche mediante la stampa – presso terzi o in proprio quale Editore – e diffusione di opuscoli, manuali, periodici, libri e simili anche con supporti informatici di qualunque genere; nonché mediante l'organizzazione o la sponsorizzazione di eventi di ogni genere, anche mediatici e mostre, comprese gare, tornei e regate sia agonistiche che per scopi di divertimento;

- 2.2.3. Svolgere, per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e prevalentemente – ma non in via esclusiva – in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport nautici in generale e della vela in particolare, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle pratiche sportive delle discipline sopra indicate, anche in loro settori specifici e particolari;

- 2.2.4. Svolgere nella propria sede, sussistendone i presupposti, attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

- 2.2.5. Svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci – ma non in via esclusiva – attività di ormeggi, alaggi, vari e correlate.

2.3. L'Associazione si deve avvalere prevalentemente - ma non in via esclusiva - di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture sociali o qualificare e specializzare le sue attività.

2.4. Su delibera del Consiglio Direttivo, potrà conseguire il riconoscimento - qualora ne ricorreranno i presupposti - ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché aderire ad Associazioni rappresentative di categoria.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

4.1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci nelle diverse Categorie previste dal presente Statuto le persone fisiche di qualunque sesso e nazionalità che:

- 4.1.1. ne facciano richiesta e si impegnino a partecipare alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione;

- 4.1.2. siano dotati di una irreprezibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprezibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e dei suoi organi;

- 4.1.3. che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non devono essere stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali o internazionali, discipline associate o Enti di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad 1 (un) anno;

- 4.1.4. per quanto riguarda i Soci Ordinari e Aggregati: che non abbiano subito negli ultimi 60 (sessanta) mesi sospensioni della Patente Nautica a Vela e/o Motore:

- a) per violazione alle norme di comportamento;
- b) per lesioni personali colpose a seguito di sinistro;
- c) per sentenza del giudice.

4.2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda con le modalità previste dal Regolamento.

4.3. La domanda di ammissione ad una delle Categorie di Soci previste, potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di Socio verrà efficacemente conseguita solo in seguito alla formale approvazione da parte del Consiglio Direttivo. L'eventuale quota di ammissione dovrà essere versata dal Socio non appena ricevuta la comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione.

4.4. I minorenni possono chiedere l'ammissione alla sola categoria di Socio Frequentatore. La domanda presentata dal minorenne dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli

effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenni.

4.5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

4.6. L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo e qualora si verificano le condizioni, potrà tesserare alla F.I.V. tutti i propri soci che praticano l'attività velica o ricoprono cariche elettive in seno all'Associazione, nonché tutti i soggetti per i quali lo Statuto Federale richiede il tesseramento.

Articolo 5 - Categorie, diritti e doveri dei soci

5.1. I Soci del Club si suddividono in 4 (quattro) Categorie generali, oltre a 2 (due) Categorie Speciali:

- 5.1.1. Soci Fondatori: sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione.

La loro qualità di Soci Fondatori ha carattere di perpetuità ed è subordinata solo al pagamento della quota sociale annuale. Hanno diritto di partecipare alle Assemblee sociali, nelle quali hanno diritto di parola e di voto; sono eleggibili alle cariche sociali. Ciascun Socio Fondatore ha inoltre diritto di veto sulla richiesta di ammissione di nuovi Soci Ordinari.

- 5.1.2. Soci Ordinari: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo, e che abbiano il requisito del possesso di Patente Velica e/o Patente Motore senza limiti, rilasciata dallo Stato Italiano o riconosciuta valida ed equipollente dallo Stato Italiano e tutti i requisiti previsti dall'Articolo 4.1 del presente Statuto. Devono essere maggiori d'età.

La loro qualità di Soci Ordinari ha carattere di perpetuità ed è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota di ammissione, oltre al pagamento della quota sociale annuale. Hanno diritto di partecipare alle Assemblee sociali, nelle quali hanno diritto di parola e di voto; sono eleggibili alle cariche sociali, con i limiti e le modalità stabilite nel Regolamento.

- 5.1.3. Soci Aggregati: Sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo, in possesso di Patente Velica e/o Patente Motore con limiti, rilasciata dallo Stato Italiano o riconosciuta valida ed equipollente dallo Stato Italiano. Devono essere maggiori d'età.

La loro qualità di Soci Aggregati ha carattere di perpetuità ed è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota di ammissione, oltre al pagamento della quota sociale annuale. I Soci Aggregati non possono partecipare alle Assemblee sociali; non possono ricoprire cariche sociali, né concorrere alla loro elezione. Godono, peraltro, di tutti gli altri diritti dei Soci Ordinari e possono frequentare corsi e strutture del Club. Possono chiedere il passaggio a Soci Ordinari trascorsi 12 (dodici mesi) dal conseguimento dei previsti requisiti.

- 5.1.4. Soci Frequentatori: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo, avendo almeno i requisiti previsti dall'Articolo 4.1 ai Comma 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 del presente Statuto. Possono essere anche minorenni e, in tal caso, assumono la definizione di 'Allievi'.

La loro qualità di soci ha carattere di annualità solare ed è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota di ammissione, oltre al pagamento della quota sociale annuale.

Possono richiedere, con le modalità previste dal Regolamento, la proroga della loro qualifica, senza nuovo pagamento di quote di ammissione ma col solo pagamento della quota annuale, entro il 15 (quindici) dicembre di ogni anno. I Soci Frequentatori non possono partecipare alle Assemblee sociali; non possono ricoprire cariche sociali, né concorrere alla loro elezione. Godono, peraltro, di tutti gli altri diritti dei Soci Aggregati e possono frequentare corsi e strutture del Club. Possono chiedere il passaggio a Soci Aggregati o Ordinari trascorsi 12 (dodici mesi) dal conseguimento dei previsti requisiti.

- 5.1.5. Categoria Speciale dei Soci Sostenitori: possono chiedere di diventare Soci sostenitori le persone maggiori d'età, gli enti, le associazioni e le aziende commerciali che condividano e siano interessati a sostenere gli scopi della M.Y.C. I Soci sostenitori non possono partecipare alle Assemblee sociali; non possono ricoprire cariche sociali, né concorrere alla loro elezione. Godono, peraltro, di tutti gli altri diritti dei Soci Frequentatori coi limiti e le modalità previste dal Regolamento e possono frequentare corsi e strutture del Club.

- 5.1.6. Categoria Speciale dei Soci Onorari: sono coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei riguardi dell'Associazione o che abbiano apportato rilevanti contributi alla diffusione della cultura tradizionale marinairesca, in particolare per le previsioni di cui all'articolo 2.2.1 del presente Statuto.

Lo stato di Socio Onorario è, subito dopo il Titolo di 'Commodoro', il più alto riconoscimento dato dall'Associazione e comporta tutti i diritti dei Soci Ordinari.

La candidatura di un Socio Onorario deve essere presentata e motivata per iscritto al Consiglio Direttivo almeno da 5 (cinque) soci Fondatori e/o Ordinari. Può essere nominato un solo Socio Onorario all'anno. Il Consiglio Direttivo delibera a scrutinio segreto quale candidatura dei Soci Onorari sottoporre all'Assemblea, che provvede all'elezione a maggioranza dei presenti e rappresentati, fatto salvo il diritto di veto di cui all'Articolo 5.1.1 del presente Statuto. La nomina a Socio Onorario è vitalizia. Il Socio Onorario è esentato dal pagamento della quota annuale ed ha diritto a ricevere gratuitamente tutte le pubblicazioni dell'Associazione.

5.2. I Soci, salvo i casi previsti dallo Statuto o dal Regolamento, sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

6.1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto.

6.2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente Comma 6.1, rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

6.3. L'Associato radiato non può essere più ammesso.

6.4. I Soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 6.1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

Articolo 7 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Commodoro;
- c) il Presidente;
- d) il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

8.1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

8.2. L'Assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

8.3. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

8.4. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.
- b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

8.5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

8.6. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

8.7. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nelle Assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

8.8. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il Verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

8.9. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8.10. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Partecipazione all'Assemblea

9.1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

9.2. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Ciascun associato non può essere portatore di un numero di deleghe superiore a 2 (due).

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

10.1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto.

10.2. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art. 8, comma 4.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

11.1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 - Validità assembleare

12.1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

13.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 7 (sette) componenti compreso il Presidente, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci ed eletti dall'Assemblea stessa.

Il mandato del Consiglio Direttivo è di 3 (tre) esercizi. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per un solo altro mandato consecutivo. Sono comunque rieleggibili dopo 3 (tre) esercizi dalla loro ultima scadenza o dimissioni.

13.2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni anche di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

13.3. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci che ne abbiano diritto per Statuto e che siano in regola con il pagamento delle quote associative; che siano maggiorenni; non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi il medesimo oggetto o analogo o affine; non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali o internazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

13.4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un Verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il Verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

14.6. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

13.7. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.

13.8. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di *prorogatio*.

Articolo 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri e secondo le previsioni normative del Regolamento dell'Associazione.

Articolo 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- b) redigere il rendiconto da sottoporre all'Assemblea;
- c) indire le Assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le Assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 4;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea.
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 16 - Il Commodoro dell'Associazione

Il più anziano tra il Presidente in carica ed gli ex Presidenti, assume di diritto - ove vacante - il Titolo onorifico e lo stato di 'Commodoro' dell'Associazione. Il titolo è unico e vitalizio.

Lo stato di 'Commodoro' è il più alto riconoscimento dell'Associazione.

Egli ha sempre diritto di prendere parte, con diritto di parola, alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive e non decisionarie. Egli ha diritto di partecipare alle Assemblee sociali, nelle quali ha diritto di parola e di voto; è eleggibile alle cariche sociali. Egli ha diritto di veto negli stessi casi previsti per i Soci Fondatori.

Il Commodoro è esentato dal pagamento della quota annuale.

Articolo 17 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.

Articolo 18 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, sempre quale Tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Il rendiconto

20.1. Il rendiconto dell'Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all'approvazione assembleare, deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

20.2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

20.3. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni, legati, eredità e dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo 23 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi, comunque derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno risolte da un Arbitro unico, secondo la procedura adottata dalla Camera di Commercio di Varese, che applica il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. L'Arbitro sarà nominato di comune accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato, dalla Camera Arbitrale di Milano. L'Arbitro procederà in via rituale e secondo diritto. Sede dell'arbitrato sarà Varese.

Articolo 24 - Scioglimento

24.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

24.2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni delle norme del Codice Civile.